

**Sentenza:** 26 aprile 2022, n. 144

**Materia:** ambiente; foreste; caccia

**Parametri invocati:** art. 117, II comma, lett. s), Cost.; art. 10, comma 1, l. 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), come norma interposta

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via incidentale

**Rimettente:** TAR Liguria

**Oggetto:** art. 46, comma 5, L. Regione Liguria 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico), come aggiunto dall'art. 1 della L. Regione Liguria 7 ottobre 2008, n. 35

**Esito:**

- 1) Illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 5, primo periodo, della legge della Regione Liguria 4/1999, come aggiunto dall'art. 1 della legge della Regione Liguria, 35/2008;
- 2) Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 5, secondo periodo, della legge Regione Liguria 4/1999, come aggiunto dall'art. 1 della legge Regione Liguria 35/2008, che prevede l'obbligo di tabellazione dei boschi percorsi da incendi.

**Estensore nota:** Enrico Righi

**Sintesi:**

Nell'ambito di un procedimento di impugnazione di una cosiddetta "falsa circolare" (nel senso di un atto amministrativo in realtà precettivo) della Regione Liguria in materia di attività di vigilanza venatoria, promosso da due associazioni ambientaliste, il Tribunale amministrativo regionale solleva questione di legittimità costituzionale in via incidentale della disposizione in oggetto.

Secondo tale disposizione, nel territorio regionale ligure, nei terreni boschivi percorsi da incendi, di superficie pari o superiore ad un ettaro, viene imposto un divieto di caccia per la durata di tre anni.

Secondo il rimettente, le norme di cui alla legge 353/2000, che prevedono invece un divieto di caccia decennale e non contemplano la previsione di un minimo di superficie, sarebbero insuperabili, nel senso di costituire il nucleo minimo irriducibile di misure di protezione ambientale predisposto dal legislatore statale in applicazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, a tutela dei soprassuoli forestali percorsi da incendi.

La Corte, preliminarmente, ricostruisce la descritta competenza legislativa esclusiva dello Stato, come competenza che taglia trasversalmente tutta la materia ambientale, compreso l'ambito della caccia, di per sé, com'è noto, di competenza residuale regionale.

Successivamente, la Corte mostra di condividere i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal rimettente, identificando la durata decennale del divieto di caccia e l'assenza di una superficie minima per i terreni devastati da incendi da sottoporre a divieto con uno *standard* di protezione imposto dal legislatore statale al fine di ricostituire nel tempo l'ecosistema bosco, *standard* che la Regione, eventualmente, avrebbe potuto solo innalzare, mai ridurre.

Il ragionamento, ormai consueto (si vedano le sentenze 281/2019 e 303/2013), conduce alla declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme regionali impugnate e fino a questo punto trattate.

Oggetto dell'impugnazione era stata anche una norma contenuta nel secondo periodo della disposizione complessivamente all'esame della Corte: si tratta dell'obbligo di tabellazione delle zone interdette alla caccia, in quanto percorse dal fuoco.

Ebbene tale questione, invero ancillare nella trattazione, è stata risolta nel senso dell'infondatezza, in quanto i comuni, proprio in base alla normativa nazionale (l. 353/2000), hanno

l'obbligo di censire i soprassuoli percorsi da incendio e, fatto sicuramente più dirimente, la tabellazione non incide sul divieto di attività venatoria, che sussiste indipendentemente dalla perimetrazione dell'area con tabelle.

Si aggiunga che, proprio per questo motivo, lo standard di protezione ambientale non risulta compromesso.